

## VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

**La fiduciaria di supporto**

Quali servizi può offrire a un contribuente italiano la gestione fiduciaria oltre alla compilazione della dichiarazione dei redditi e al versamento delle imposte?

N.G.

**Risponde Stefania Specchiulli  
Wealth Planning Ubs fiduciaria**

Le società fiduciarie, oltre ai servizi di intestazione fiduciaria di asset finanziari detenuti in Italia o all'estero, possono supportare i fiduciari nell'esecuzione di incarichi di disposizioni testamentarie e divisioni ereditarie oppure possono eseguire donazioni per conto dei fiduciari, anche agendo in nome proprio. Lato «corporate», invece, le società fiduciarie possono supportare i propri clienti mediante l'intestazione fiduciaria delle partecipazioni societarie. Questo servizio garantisce la massima riservatezza al cliente che non perde, comunque, la titolarità e il controllo delle proprie partecipazioni e consente azioni fondamentali quali la costituzione di società di capitali, il finanziamento soci, la sottoscrizione di aumenti di capitale e di prestiti obbligazionari, la rappresentanza nelle assemblee di società, l'amministrazione per conto di società emittenti e la partecipazione a patti parasociali. Servizio altrettanto importante offerto dalle fiduciarie è quello di Escrow Account, fondamentale nell'esecuzione di operazioni di compravendita immobiliare o societaria.

**Le violazioni nazionali ed estere**

Come mi devo comportare in caso di violazioni nazionali ed estere?

R.E.

**Risponde Stefano Loconte**

La normativa sulla voluntary disclosure, pone in capo al contribuente che decide di avvalersene, l'obbligo di regolarizzare la propria posizione avuto riguardo sia agli asset esteri non dichiarati che agli asset italiani. Come noto, l'adesione alla procedura di voluntary disclosure presuppone, da parte del contribuente interessato a regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali mai dichiarate, la totale trasparenza nei confronti del Fisco: per questo motivo, la richiesta di accesso alla procedura de qua dovrà, sin dalla sua presentazione, essere finalizzata a sanare integralmente la situazione fiscale del contribuente. In merito, giova ricordare quanto specificato dalle Istruzioni alla compilazione del modello di accesso alla procedura di collaborazione volontaria pubblicate il 30 gennaio scorso: nel documento, è stabilito che, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda sanare

congiuntamente violazioni nazionali e internazionali, dovrà provvedere a spuntare, nell'apposita sezione della domanda, unicamente la casella relativa all'emersione «internazionale». Mio figlio ha sul mio conto una procura cosiddetta amministrativa senza alcun potere dispositivo: chi deve presentare istanza di adesione alla voluntary disclosure? Con l'adesione alla procedura di voluntary disclosure i contribuenti possono sanare la propria posizione col Fisco in relazione ai capitali detenuti all'estero (o in Italia) e mai dichiarati al Fisco.

Si segnala che, in base alla normativa sul monitoraggio fiscale, sono obbligati alla compilazione del quadro RW del modello Unico, oltre ai titolari delle attività estere, anche coloro che hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione delle stesse. In proposito, la legge 186/2014 specifica che, ai fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività patrimoniali e finanziarie oggetto di emersione, detenute o possedute all'estero da più soggetti, si considera, salvo prova contraria, ripartita in quote uguali tra tutti coloro che ne avevano la disponibilità. Invero, nel caso prospettato, ci troviamo dinanzi a un conto corrente intestato al genitore, sul quale il figlio ha unicamente una «procura amministrativa», senza alcuna concreta disponibilità sullo stesso e alcuna possibilità di movimentare le somme ivi contenute. Di conseguenza, in mancanza di una delega al prelievo non sussisteva, in capo al figlio, alcun obbligo di compilazione del quadro RW in relazione al conto corrente del genitore. Sulla base di quanto precede, possiamo ritenere, quindi, che spetterà, unicamente al titolare del conto corrente de quo, presentare all'Agenzia delle entrate richiesta di accesso alla procedura di voluntary disclosure entro il 30 settembre 2015, con riferimento a tutti i periodi d'imposta ancora accertabili in cui ne aveva la disponibilità. In questo modo, mediante il pagamento integrale delle imposte dovute, delle sanzioni in misura ridotta, nonché dei relativi interessi, il contribuente regolarizzerà la propria posizione fiscale in relazione al conto corrente estero mai dichiarato, prevenendo così il rischio di future contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria.

**Conto cointestato alla figlia**

Vorrei aderire alla procedura di collaborazione volontaria. Vi descrivo meglio il mio caso pratico: sono titolare dal 2000 di un conto corrente, nel 2010 ho «intestato» il 50% del mio conto corrente a mia figlia. Non sono stati effettuati versamenti o prelievi. Quanto mi costa regolarizzare?

I.L.

**Risponde Stefano Loconte**

Il costo di adesione alla voluntary disclosure può variare in base a differenti fattori. Innanzitutto bisogna considerare se il conto sia situato in un paese white list o in uno dei paesi a fiscalità privilegiata. Nel primo caso il costo della regolarizzazione delle proprie disponibilità finanziarie sarà radicalmente inferiore. Infatti, in caso di adesione alla voluntary disclosure, le sanzioni da applicare sui redditi eventualmente prodotti saranno ridotte di un quarto per ogni annualità e ulteriormente diminuite con l'utilizzo di particolari misure deflattive contemplate dal nostro ordinamento tributario (fino a 1/6 del minimo edittale).

Gli anni accertabili saranno dal 2010 al 2013 per infedele dichiarazione e dal 2009 al 2013 per dichiarazione omessa. Le sanzioni per gli obblighi di compilazione del quadro RW potranno ridursi allo 0,5% per ogni annualità d'imposta e gli anni regolarizzabili saranno soltanto 5 (dal 2009 al 2013). Nel caso di specie, essendo il conto corrente contestato, le sanzioni saranno applicate a entrambi i cointestatari pro quota. Nel caso di detenzione del conto corrente in un paese a fiscalità privilegiata, invece, i costi sarebbero più elevati, in quanto le sanzioni relative alle imposte sui redditi saranno ridotte di un quarto del minimo edittale, ma quest'ultimo sarà raddoppiato (al 6%) in virtù della presunzione prevista ai sensi dell'art. 12, comma 2, decreto legge n. 78 del 2009.

Lo stesso dicasi per le sanzioni relative alle violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale, le quali, a seguito di adesione alla collaborazione volontaria, potranno fruire dell'applicazione del minimo edittale al 6%. Entrambi i tipi di sanzione menzionati, potranno beneficiare di una riduzione, che potrà giungere fino a 1/6 del minimo edittale, in virtù di strumenti deflattivi previsti dalla legge. Nel caso di cui sopra, gli anni regolarizzabili saranno dal 2006 al 2013 per infedele dichiarazione, mentre retrodatteranno al 2004 in caso di dichiarazione omessa. Perciò che riguarda la violazione degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, gli anni regolarizzabili saranno dal 2004 al 2013.

Nel caso di specie, quindi, le sanzioni saranno applicate pro quota a entrambi i cointestatari a partire dal 2010 fino al 2013, e a uno soltanto di essi (il padre) dal 2004 al 2010.

I LETTORI POSSONO INVIARE  
I PROPRI QUESITI SU: [WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY](http://WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY)

Sponsorizzato da UBS Italia  
[www.ubs.com/voluntary](http://www.ubs.com/voluntary)